



LEGENDA

- | | | |
|---------|---|---------------------------------------|
| Art. 33 |  | attività produttiva in zona impropria |
| Art. 40 |  | zona E3 agricola |
| Art. 57 |  | Fascia di rispetto fluviale |

ART. 33 – ATTIVITÀ PRODUTTIVE IN ZONA IMPROPRIA

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- Tav. 1.1 Zoning 5000. Pradipozzo
- Tav. 1.2 Zoning 5000. Lison e Mazzolada
- Tav. 1.3 Zoning 5000. Portogruaro Nord-Ovest e Portovecchio
- Tav. 1.4 Zoning 5000. Portogruaro Sud-Ovest e Summaga
- Tav. 1.5 Zoning 5000. Portogruaro Nord-Est
- Tav. 1.6 Zoning 5000. Portogruaro Sud-Est
- Tav. 1.7 Zoning 5000. Lugugnana Ovest
- Tav. 1.8 Zoning 5000. Giussago
- Tav. 1.9 Zoning 5000. Lugugnana
- Schede C. Attività in zona impropria

DEFINIZIONE

1. Comprendono le parti del territorio destinate ad attività industriali, artigianali, commerciali, localizzate in difformità dalle destinazioni di zona che il PI intende confermare, bloccare o trasferire per le quali sono consentiti gli interventi descritti nelle specifiche schede.
2. Gli interventi sui fabbricati individuati in cartografia con apposita numerazione, sono disciplinati da specifica scheda progettuale, contenente i seguenti dati ed informazioni:
 - individuazione intervento;
 - descrizione stato di fatto;
 - documentazione fotografica;
 - estratto zoning;
 - descrizione progetto;
 - schema planimetrico.
3. Nelle schede progettuali hanno valore:
 - a) prescrittivo la parte descrittiva, alfanumerica e gli schemi grafici riguardanti:
 - individuazione intervento;
 - descrizione stato di fatto;
 - documentazione fotografica;
 - estratto zoning;
 - b) esemplificativo e informativo la parte descrittiva, alfanumerica e gli schemi grafici riguardanti:
 - descrizione progetto;
 - schema planimetrico;ed in genere tutti gli elementi non ricompresi nella precedente lettera a) del presente comma.

MODALITÀ DI INTERVENTO

4. In queste zone il PI si attua attraverso IED fatta salva diversa previsione degli elaborati progettuali del PI.
5. Per le attività produttive localizzate in difformità dalle destinazioni di zona alla data di adozione del presente PI e non disciplinati da specifica scheda progettuale, sono ammissibili esclusivamente gli interventi di cui all'Art. 16, comma 6 delle presenti NTO, fatti salvi i poteri di ordinanza di chiusura o trasferimento di cui all'Art. 16, comma 7.
6. Le attività che si rilocalizzano dovranno attivare processi di riqualificazione e riconversione, ad altro uso, delle aree di provenienza, previo accordo pubblico/privato ai sensi dell'Art. 6 della LR 11/2004 ed in applicazione della procedura del credito edilizio di cui all'Art. 12 delle presenti NTO.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

7. Qualsiasi intervento è subordinato alla realizzazione delle aree per servizi (verde e parcheggi), previste dall'Art. 7 delle presenti NTO in base al tipo di attività insediata.

ART. 40 – ZTO E3 AGRICOLA

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, "Norme per il governo del territorio", Artt. 43, 44 e 45
- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Venezia
- Piano di Assetto del Territorio

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- Tav. 1.1 Zoning 5000. Pradipozzo
- Tav. 1.2 Zoning 5000. Lison e Mazzolada
- Tav. 1.3 Zoning 5000. Portogruaro Nord-Ovest e Portovecchio
- Tav. 1.4 Zoning 5000. Portogruaro Sud-Ovest e Summaga
- Tav. 1.5 Zoning 5000. Portogruaro Nord-Est
- Tav. 1.6 Zoning 5000. Portogruaro Sud-Est
- Tav. 1.7 Zoning 5000. Lugugnana Ovest
- Tav. 1.8 Zoning 5000. Giussago
- Tav. 1.9 Zoning 5000. Lugugnana

DEFINIZIONE

1. Comprende le parti del territorio caratterizzate da un ambito morfologico immediatamente riconoscibile e sostanzialmente caratterizzato da un elevato frazionamento fondiario ed una forte dispersione insediativa.

MODALITÀ DI INTERVENTO

Nuova edificazione

2. La nuova edificazione destinata alla residenza e/o a strutture agricole produttive è regolamentata dalla LR 11/2004 e smi come di seguito articolata:
 - è consentita la nuova edificazione di case di abitazione fino ad un limite di mc 600, ampliabili di mc 100 per ogni familiare e/o addetto occupato nell'azienda agricola che possiede i requisiti minimi previsti dall'Art. 44 della LR 11/2004, sulla base di un Piano di Sviluppo Aziendale (PSA) approvato dall'Ispettorato Regionale dell'Agricoltura (IRA).
 - è consentita la nuova edificazione di strutture agricole produttive esclusivamente a favore dell'imprenditore agricolo titolare di un'azienda agricola, con i requisiti minimi previsti dall'Art. 44 della LR 11/2004, sulla base di un Piano di Sviluppo Aziendale (PSA) approvato dall'Ispettorato Regionale dell'Agricoltura (IRA).

Ampliamento e ristrutturazione

3. È consentita la ristrutturazione con l'ampliamento di case di abitazioni agibili alla data di entrata in vigore della LR 4/2008 e smi, fino ad un limite massimo di 800 mc dell'organismo edilizio, comprensivo dell'esistente, fatto salvo quanto previsto dal PI per i beni culturali e ambientali e gli edifici oggetto di grado di protezione.
4. L'ampliamento massimo di 800 mc va riferito all'organismo edilizio considerato nella sua totalità; eventuali successivi frazionamenti del medesimo organismo edilizio non consentono ulteriori ampliamenti di ciascuna frazione così ottenuta.
5. Gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento potranno consentire il ricavo di una sola ulteriore unità immobiliare.
6. L'ampliamento potrà essere realizzato esclusivamente in aderenza all'organismo edilizio esistente, prioritariamente attraverso l'accorpamento dei volumi minori legittimi e/o legittimati privi di valore storico/architettonico, ed essere eseguito nel rispetto della tipologia del fabbricato da cui ha origine.
7. Oltre a quanto previsto ai precedenti commi, l'ampliamento di case di abitazioni è possibile:
 - fino a mc 200 per ogni familiare e/o addetto regolarmente occupato nell'azienda agricola e comunque non oltre i mc 1.200 mc, comprensivi dell'esistente, esclusivamente a favore dell'imprenditore agricolo;
 - per usi agrituristici, ai richiedenti aventi titolo ai sensi della normativa vigente, fino a 1.200 mc, comprensivi dell'esistente, anche in aderenza alla parte rustica presente.

ALTRE DISPOSIZIONI

8. Sono ammessi

- la realizzazione di piccoli manufatti della dimensione massima di 8,00 mq e H di 1,80 m per il ricovero di animali da bassa corte o animali d'affezione, che vengono assimilati a pertinenze degli edifici principali, nel rispetto della distanza minima di 5,00 m dai confini di proprietà e di 10,00 m dai fabbricati;
- la realizzazione di piscine pertinenziali;
- la realizzazione di costruzioni funzionali all'esercizio delle attività agricole quali silos, serbatoi, serre, impianti, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente.

ART. 57 – FASCE DI RISPETTO FLUVIALE

SERVITÙ IDRAULICA

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- R.D. n. 368 del 08.05.1904
- R.D. n. 523 del 05.07.1904
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”
- Consorzio di Bonifica Veneto Orientale, “Criteri e procedure per il rilascio di concessioni, autorizzazioni, pareri, relativi ad interventi interferenti con le opere consorziali, trasformazioni urbanistiche, e sistemazioni idraulico-agrarie”, Approvato con delibera CdA n. 84/C-12 del 27 agosto 2012

DEFINIZIONE

1. Trattasi delle zone di tutela stabilite dall’Art. 115 del D.Lgs n. 152/2006 e delle fasce di rispetto riguardanti fiumi e canali individuate anche a fini di polizia idraulica e di tutela dal rischio idraulico stabilite dal RD 368/1904 per i canali irrigui o di bonifica (titolo VI, Artt. dal 132 al 140), e quelle del RD 523/1904 per corsi d’acqua pubblici (Artt. dal 93 al 99).

PRESCRIZIONI E VINCOLI

2. Sui fiumi e canali individuati ai sensi del presente Articolo vige una fascia di rispetto inedificabile di m 10 (dieci) dal limite demaniale, ai fini della tutela ambientale, della sicurezza idraulica e per garantire la possibilità di realizzare percorsi ciclo-pedonali, riducibili a m 4 (quattro) per le piantagioni ed i movimenti di terra. Tali fasce vengono misurate a partire dal piede dell’unghia arginale o dal ciglio del corso d’acqua.
3. Tali fasce possono essere derogate, previo parere favorevole dell’ente gestore, solo a seguito di uno specifico piano o strumento attuativo (comunque denominato) o di una specifica scheda progettuale o planivolumetrica prevista dal PI, che individui in maniera puntuale le sagome degli edifici e i percorsi pubblici lungo i corsi d’acqua o le loro alternative anche attraverso gli edifici stessi (passaggi coperti) o con la realizzazione di elementi a sbalzo (ballatoi-passerelle).
4. Per gli edifici esistenti nelle fasce di rispetto fluviali è consentita la realizzazione degli interventi:
 - di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, come definiti dall’Art. 3 lettere a), b), c) e d) del DPR 380/2001;
 - necessari per adeguare l’immobile alla disciplina igienico-sanitaria vigente e alle disposizioni di cui alla L. 13/89.
5. Gli interventi edilizi di cui al precedente comma 4 saranno autorizzati purché non comportino l’avanzamento dell’edificio esistente sul fronte fluviale e, nel caso di modifiche di sagoma o di sedime, con parere dell’Ente gestore.

FASCIA DI RISPETTO ART. 41 LR 11/2004

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”, Art. 41
- Piano di Assetto del Territorio

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- Tav. 1.1 Zoning 5000. Pradipozzo
- Tav. 1.2 Zoning 5000. Lison e Mazzolada
- Tav. 1.3 Zoning 5000. Portogruaro Nord-Ovest e Portovecchio
- Tav. 1.4 Zoning 5000. Portogruaro Sud-Ovest e Summaga
- Tav. 1.5 Zoning 5000. Portogruaro Nord-Est
- Tav. 1.6 Zoning 5000. Portogruaro Sud-Est
- Tav. 1.7 Zoning 5000. Lugugnana Ovest
- Tav. 1.8 Zoning 5000. Giussago
- Tav. 1.9 Zoning 5000. Lugugnana

DEFINIZIONE

6. Trattasi delle zone di tutela riguardanti le aree comprese fra gli argini maestri ed il corso d'acqua dei fiumi, torrenti, canali, invasi naturali ed artificiali, nonché una fascia di profondità di m 100 (cento) dall'unghia esterna dell'argine principale per i fiumi, torrenti e canali arginati e canali navigabili:
- Lison;
 - Loncon;
 - Taù;
 - Reghena;
 - Lemene;
 - Lugugnana;
 - Taglio;
- come individuati nelle Tavv. di progetto del PI.
7. Per gli altri corsi d'acqua individuati nelle Tavv. di progetto del PI la distanza di cui al comma precedente è ridotta a m 15.

PRESCRIZIONI

8. Fatte salve le disposizioni per i corsi d'acqua pubblici di cui al D.Lgs 42/2004, il PI dispone che i corsi d'acqua e le aree di pregio ambientale di cui al presente Articolo con relative fasce di tutela, esternamente alle zone urbanizzate o urbanizzabili (ZTO A, B, C, D, F) previste nel presente PI, siano salvaguardati sulla base delle seguenti disposizioni:
- a) è vietata:
- la realizzazione di nuovi piani interrati;
 - la costruzione di opere che possano sbarrare il deflusso delle acque, sia superficiali che di falda;
 - la trasformazione dello stato dei luoghi incompatibile con gli obiettivi di salvaguardia e tutela del PI e della pianificazione sovraordinata;
- b) è consentito:
- l'ampliamento degli edifici legittimamente esistenti, nel rispetto delle disposizioni regionali e statali vigenti e delle presenti NTO, compatibilmente con la disciplina degli strumenti sovraordinati, fatto salvo il rispetto della distanza della servitù idraulica di cui al presente Articolo;
 - l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento, nonché la realizzazione di strade poderali ed interpoderali;
 - la realizzazione di infrastrutture di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di manutenzione e di esercizio delle predette opere;
 - la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili, di modeste piste di esbosco e di servizio forestale;
 - la realizzazione delle opere necessarie per l'attraversamento dei corsi d'acqua;
- c) è obbligatoria:
- la conservazione del carattere ambientale delle vie d'acqua mantenendo i profili naturali del terreno, le alberate, le siepi con eventuale ripristino dei tratti mancanti lungo i viali, le strade principali di accesso, lungo i confini, i fosse e nelle aree di pertinenza degli edifici esistenti;
9. Lungo il corso dei fiumi e del perimetro dei bacini idrici la realizzazione di impianti, infrastrutture e insediamenti civili e produttivi dovrà verificare la sostenibilità degli interventi in relazione:
- alla raccolta e il trattamento delle acque di prima pioggia;
 - al grado di impermeabilizzazione del suolo;
 - alla valorizzazione naturalistica e fruitiva (percorsi, punti di osservazione studio etc.);
 - alla necessità di favorire il mantenimento del livello di deflusso necessario alla vita negli alvei e tale da non danneggiare gli equilibri negli ecosistemi interessati;
- individuando i conseguenti interventi di mitigazione e compensazione da realizzare in loco.